

.....PIANO PER LA GESTIONE INTEGRATA E  
COORDINATA DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON  
PERICOLOSI IN CAMPANIA

**ALLEGATO AL CAPITOLO 1  
INQUADRAMENTO NORMATIVO**

## SOMMARIO

Normativa comunitaria .....	3
Normativa nazionale .....	13
Normativa regionale .....	21

Si riporta, di seguito, il quadro delle principali disposizioni normative a livello comunitario, nazionale e regionale di riferimento per la stesura del Piano.

### **NORMATIVA COMUNITARIA**

La normativa comunitaria sui rifiuti è organizzata in molteplici livelli che affrontano e disciplinano il tema da punti di vista differenti.

Un primo gruppo è rappresentato dalla legislazione orizzontale che ha il principale compito di stabilire il quadro di riferimento generale per la gestione dei rifiuti definendo i principi, le finalità e le principali definizioni. All'interno di queste norme si richiamano e specificamente, come strumenti indispensabili e obbligatori di implementazione e monitoraggio della legislazione, i piani e i programmi di gestione dei rifiuti.

La prima norma europea appartenente a questo gruppo è la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 (Direttiva "Rifiuti"). Le misure previste dalla Direttiva "Rifiuti" (entrata in vigore il 17 maggio 2006), che codifica e sostituisce la Direttiva 75/442/CEE (*framework directive* - Direttiva quadro - dell'intero impianto normativo comunitario in materia), si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Esse non si applicano agli effluenti gassosi e neppure ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso ove questi diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie. La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti. La nuova direttiva, all'art. 20, abroga e specificamente la Direttiva 75/442/CEE e le successive modifiche: la Direttiva 91/156/CEE, la Direttiva 91/692/CEE (limitatamente al riferimento alla Direttiva 75/442/CEE di cui all'allegato VI), la Decisione 96/350/CE, il Regolamento 1882/2003/CE (limitatamente all'allegato III, punto 1).

Le principali modifiche apportate alla direttiva quadro sui rifiuti si possono così riassumere:

- introduzione di un obiettivo ambientale;
- chiarimento dei concetti di "recupero" e "smaltimento";
- chiarimento delle condizioni per la miscelazione di rifiuti pericolosi;
- introduzione di norme minime o di una procedura per definire norme minime per una serie di operazioni di gestione dei rifiuti;
- introduzione dell'obbligo di predisporre programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti;
- introduzione di una procedura che consenta di definire i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale, semplificando così gli adempimenti per i prodotti o i materiali riciclati che presentano un rischio ridotto per l'ambiente;
- introduzione della definizione di "riciclaggio", per precisare la portata di questa nozione;
- modifica della definizione di "raccolta" per chiarire che è l'atto di prelevare e radunare i rifiuti al fine di trasportarli nell'apposito impianto di trattamento;
- introduzione di una nuova definizione di "recupero", a conferma che la base di questa definizione è la sostituzione delle risorse;
- introduzione dell'obbligo generale di garantire che i rifiuti siano gestiti in modo tale da non rappresentare un pericolo per l'ambiente o per la salute umana;

- cessazione dell'obbligo per gli stabilimenti o le imprese che già dispongono di un'autorizzazione IPPC di richiedere anche di un'autorizzazione a norma della direttiva quadro sui rifiuti.

I criteri di azione previsti dalla Direttiva sono:

- concentrare l'attenzione sugli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto del ciclo di vita delle risorse;
- favorire la semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative applicabili alle pubbliche autorità (comunitarie o nazionali) e delle procedure amministrative che interessano i privati.

Gli obiettivi che la Direttiva pone in via prioritaria agli Stati membri sono, in particolare :

1) adottare misure appropriate per promuovere:

- in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- > lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
- > la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- > lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

- in secondo luogo:

- > il recupero dei rifiuti mediante riciclo, riimpiego, riutilizzo o di ogni altra azione in tesi a ottenere materie prime secondarie; o
- > l'uso di rifiuti come fonte di energia.

2) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

3) vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;

4) creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.

A tale norma si affiancano, sempre in relazione alla legislazione "orizzontale" :

la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e smi che definisce le regole per la gestione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, la cui produzione e gestione presentano caratteristiche di elevato rischio per l'ambiente. Secondo quanto di sposto dalla Direttiva, le autorità competenti elaborano piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. La direttiva istituisce il quadro normativo comunitario per la gestione dei rifiuti pericolosi e in questo integra la direttiva quadro sui rifiuti, che rappresenta invece il contesto normativo generale per tutti i rifiuti, pericolosi o meno. In particolare, fornisce le principali definizioni di concetti quali "rifiuto", "smaltimento" e "recupero". Il concetto di "rifiuto pericoloso" viene definito nella direttiva specifica sui rifiuti pericolosi e questa, a sua volta, rimanda ad un elenco obbligatorio noto come elenco dei rifiuti pericolosi. L'Articolo 2 della direttiva stabilisce, in particolare, che gli Stati membri prendano le misure necessarie per:

- esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati;
- esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al recupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Direttiva le autorità competenti elaborano piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici: *"Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di recupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta"*.

la Decisione 2000/532/CE e smi, ha istituito un elenco comunitario unico che integra l'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione 94/3/CE e quello dei rifiuti pericolosi di cui alla Decisione 94/904/CE (abrogando le due decisioni suddette) al fine di rendere più trasparente il sistema di classificazione e semplificare le disposizioni in vigore. L'elenco dei rifiuti sostituisce, quindi, dal 1° gennaio 2002 i vecchi "Cer" (Catalogo europeo dei rifiuti) ed "Elenco dei rifiuti pericolosi" di cui alle pregresse norme europee, introducendo una catalogazione unica dei rifiuti.

il Regolamento 2150/2002/CE relativo alle statistiche sui rifiuti ha l'obiettivo di colmare le lacune conoscitive in materia di produzione di rifiuti creando una base giuridica per la rilevazione di dati statistici completi sulla produzione e sul trattamento dei rifiuti nella Comunità Europea. Il Regolamento mira ad una standardizzazione dell'informazione che consenta il confronto tra le diverse realtà esistenti; esso è, dunque, suscettibile di discussioni anche a livello nazionale e regionale. La disponibilità di dati attendibili e confrontabili rappresenta, in fatti, la base per la pianificazione e la programmazione delle azioni da avviare sul territorio per la prevenzione e la minimizzazione dei rifiuti e per una corretta gestione degli stessi.

L'Unione Europea istituisce, inoltre, un sistema di sorveglianza e di controllo di ogni movimento di rifiuti, all'interno dei propri confini e con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA - *European Free Trade Association*), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione di Basilea. Il Regolamento 1013/2006/CE relativo alla spedizione di rifiuti disciplina la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti tenendo conto della necessità di mantenere, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente. Esso si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi; b) importati nella Comunità da paesi terzi; c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi; d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi. Tale regolamento, che sostituisce il Regolamento 259/1993/CEE, si prefigge di rafforzare, semplificare e precisare le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti riducendo così il rischio di spedizioni di rifiuti non controllate.

Completano il quadro generale alcuni documenti che rappresentano atti strategici di riferimento.

Il Sesto Programma d'Azione comunitario per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", relativo al periodo gennaio 2001 - dicembre 2010, è ispirato al quinto programma di azione (1992-2000) e, relativamente alla gestione delle risorse naturali e dei rifiuti, si pone come obiettivo di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente e di dissociare dalla crescita economica l'uso delle risorse, migliorando l'efficienza di queste ultime e diminuendo la produzione di rifiuti. In particolare per quanto concerne i rifiuti l'obiettivo specifico è la riduzione della quantità di produzione di rifiuti urbani del 20% entro il 2010 e del 50% entro il 2050. Le azioni previste sono :

- elaborare una strategia per la gestione sostenibile delle risorse, fissando priorità e riducendo il consumo;
- stabilire un onere fiscale per l'uso delle risorse;
- eliminare le sovvenzioni che incentivano l'uso eccessivo di risorse;
- inserire considerazioni di efficienza delle risorse nella politica integrata dei prodotti, nei programmi di etichettatura ecologica, nei sistemi di valutazione ambientale, ecc.;
- elaborare una strategia per il riciclaggio dei rifiuti;
- migliorare i sistemi vigenti di gestione dei rifiuti e investire nella prevenzione quantitativa e qualitativa;
- integrare la prevenzione dei rifiuti nella politica integrata dei prodotti e nella strategia comunitaria sulle sostanze chimiche.

La Comunicazione definitiva (2003) 301 della Commissione Europea "Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti", che promuove una strategia generale comprendente obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti e l'individuazione degli strumenti per conseguirli in accordo con il VI Programma d'Azione Ambientale.

La Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005 "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" [COM(2005) 666]. La strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti è una delle sette strategie tematiche previste dal Sesto programma d'azione per l'ambiente. Essa stabilisce gli orientamenti dell'azione dell'Unione Europea e descrive i mezzi che permettono di migliorare la gestione dei rifiuti. La strategia è volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti lungo il corso della loro esistenza, dalla produzione fino allo smaltimento, passando per il riciclaggio.

La Comunicazione prevede la semplificazione della legislazione in vigore. Ciò avviene in particolare attraverso la fusione della direttiva quadro sui rifiuti con la direttiva sui rifiuti pericolosi e quella sugli oli usati, attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni tra la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva IPPC (per quanto riguarda, ad esempio, il rilascio delle autorizzazioni), nonché attraverso il consolidamento delle tre direttive sui rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

La strategia prevede di limitare la produzione di rifiuti, ma non fissare obiettivi globali quantificati in materia poiché questi ultimi non comportano necessariamente un miglioramento a livello ambientale. Infatti, alcune tecniche che permettono un'importante riduzione del volume di rifiuti si rivelano più inquinanti rispetto ad altre.

La strategia che mira a prevenire la produzione di rifiuti verte principalmente sulla riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti e dei prodotti destinati a diventare rifiuti. Per essere efficace, tale diminuzione d'impatto deve essere applicata all'intero ciclo di vita delle risorse.

Un fattore importante per la riuscita di tale strategia è quindi l'applicazione degli strumenti istituiti nel quadro della normativa comunitaria in vigore, come la diffusione delle migliori tecniche disponibili o l'ecoprogettazione dei prodotti.

La strategia offre, in oltre, un quadro coordinato per la realizzazione di azioni nazionali specifiche. La nuova proposta di direttiva quadro sui rifiuti prevede infatti l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi volti a prevenire la produzione di rifiuti che comprendano obiettivi specifici di prevenzione da attuare al livello più appropriato e che siano accessibili al pubblico.

Tale approccio basato sul ciclo di vita dei prodotti e dei rifiuti implica che si migliorino le conoscenze sull'impatto che l'utilizzo delle risorse provoca in termini di produzione e gestione dei rifiuti, e che si utilizzino in modo più sistematico le proiezioni e i modelli.

Tale approccio è complementare rispetto a quello contenuto nella Direttiva IPPC sulla politica integrata dei prodotti e alla strategia per l'uso delle risorse naturali. Un approccio di questo tipo permette di ridurre le pressioni ambientali (esaurimento e inquinamento) in ogni fase del ciclo di vita delle risorse, che comprende la produzione o la raccolta, l'utilizzo e lo smaltimento.

La strategia prevede di incoraggiare il settore del riciclaggio al fine di reintrodurre i rifiuti nel ciclo economico sotto forma di prodotti di qualità minimizzando, nel contempo, l'impatto ambientale negativo di tale reintroduzione.

La strategia prevede ulteriori misure, come lo scambio di informazioni sulle tasse nazionali di smaltimento in discarica o, in seguito, misure basate sulla natura del materiale e, eventualmente, misure volte ad integrare i meccanismi di mercato qualora questi non riescano a garantire lo sviluppo del riciclaggio.

Il ritmo attuale di consumo delle risorse e la pressione ambientale ad esso associata non sono sostenibili: malgrado i progressi tecnici, la crescita del consumo di risorse ha spesso superato i progressi compiuti sul piano ambientale o gli incrementi di produttività. Questa tendenza rischia di accentuarsi con lo sviluppo industriale di paesi quali la Cina o l'India. Il rischio di esaurimento e l'inquinamento generato dall'utilizzo delle risorse rappresentano quindi una minaccia sempre più diffusa per l'ambiente in cui viviamo.

Per invertire le tendenze non sostenibili, a restare il degrado dell'ambiente e preservare il contributo essenziale fornito dalle risorse naturali, la politica ambientale deve andare al di là della semplice regolamentazione dell'inquinamento (controllo delle emissioni inquinanti e dei rifiuti).

Grazie al suo approccio basato sul ciclo di vita delle risorse e alla condivisione di informazioni attendibili, la strategia dovrebbe consentire un utilizzo delle risorse più efficiente sotto il profilo ecologico e agevolare la transizione verso modalità di produzione e consumo più sostenibili.

La strategia mira a ridurre le pressioni ambientali in ogni fase del ciclo di vita delle risorse, che comprende l'estrazione, la raccolta, l'utilizzo e lo smaltimento finale, cioè integrare la nozione di ciclo di vita e di impatto delle risorse nelle politiche ad esse associate.

Questo approccio, che in futuro sarà applicato sistematicamente a tutte le politiche ambientali, forma già parte integrante di alcune iniziative, quali la strategia tematica in materia di rifiuti.

In particolare, la strategia invita a "ridurre l'impatto ambientale dell'estrazione di materie prime e della loro trasformazione nei processi produttivi attraverso la prevenzione e il riciclo dei rifiuti".

Al fine di migliorare le conoscenze relative all'uso delle risorse e al loro impatto sull'ambiente, la strategia propone la creazione di un centro dati sulle risorse industriali, gestito dalla Commissione, verso il quale confluiranno le informazioni provenienti da diversi organismi di analisi e ricerca (sia interni che esterni alla Commissione).

Entro il 2008 la Commissione prevede di elaborare indicatori atti a consentire un monitoraggio e una valutazione regolare dei progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo della strategia.

Dal parte loro, gli Stati membri sono invitati a elaborare misure e programmi a livello nazionale (segnatamente in materia di istruzione, formazione o incentivi economici).

Un secondo gruppo di norme disciplina i flussi di particolari rifiuti.

La Direttiva 75/439/CEE del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla Direttiva 87/101/CEE. La direttiva sugli oli usati intende creare un sistema armonizzato per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli usati, come gli oli lubrificanti per i veicoli, gli oli usati

di vari tipi di motori a combustione, dei sistemi di trasmissione e altri. La Direttiva punta a proteggere l'ambiente dagli effetti dannosi di queste operazioni. Gli oli usati sono pericolosi perché sono cancerogeni e, se confluiscano in fiumi, laghi e corsi d'acqua, possono mettere in pericolo le forme di vita acquatica e contaminare il suolo. La Direttiva 87/101/CEE ha introdotto una nuova definizione di olio usato stabilendo nuovi obblighi a carico delle imprese dedicate al trattamento di tali oli. La normativa impone agli Stati membri una serie di obblighi:

a) adottare le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente;

b) adottare, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione;

c) prendere, qualora non sia possibile procedere alla rigenerazione degli oli usati, i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della Direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo;

d) prendere, qualora non sia possibile procedere né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllato degli oli usati;

e) adottare le misure necessarie affinché siano vietati:

- qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
- qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati;
- qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti;

f) attuare programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.

La Direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, che punta ad aumentare le percentuali di riciclo in questo settore, caratterizzato da un rifiuto estremamente complesso. Secondo tale direttiva si considera un veicolo fuori uso un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi della definizione data dalla Direttiva 75/442/CEE. Nel campo di applicazione della direttiva rientrano quindi:

- tutti i veicoli fuori uso appartenenti alla categoria M1 o N1 (definita all'allegato II, parte A della Direttiva 70/156/CEE);
- i veicoli a motore a due o tre ruote e i loro componenti.

La direttiva istituisce provvedimenti con un duplice scopo: da un lato, evitare i rifiuti dei veicoli a motore e dei loro componenti giunti o mai al termine del ciclo di vita e, dall'altro, incentivare il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli. Tra l'altro, la direttiva si propone di ridurre il quantitativo di sostanze chimiche pericolose contenute nei veicoli che ne impedisce uno smaltimento e un recupero sicuri. Lo strumento comunitario prevede, inoltre, che vengano istituiti sistemi di raccolta per far sì che i veicoli fuori uso vengano smaltiti con efficacia e sicurezza, senza danni per l'ambiente. La prevenzione dei rifiuti è, quindi, l'obiettivo prioritario della direttiva. A tale scopo essa prevede che i costruttori e i fornitori di materiali e di equipaggiamenti devono:

- cercare di ridurre l'uso di sostanze pericolose a livello di progettazione dei veicoli;



- progettare e fabbricare veicoli in modo che siano agevoli lo smontaggio, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio.
- sviluppare l'impiego di materiale riciclato per la costruzione dei veicoli;
- provvedere affinché i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non contengano mercurio, cromo esavalente, cadmio e piombo, fatta eccezione per le applicazioni elencate nell'allegato II. Tale allegato può essere modificato dal Consiglio o dalla Commissione nei casi in cui, grazie ai progressi tecnici o scientifici, è possibile evitare l'impiego di queste sostanze.

La Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 del Parlamento europeo e Consiglio relativa "alle pile ed agli accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose" ha abrogato la Direttiva 91/157/CEE, a decorrere dal 26 settembre 2008. Dal momento che le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società e la loro affidabilità è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi, questa direttiva nasce dal bisogno di impedire che i rifiuti di pile e accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l'ambiente e di evitare di confondere gli utilizzatori finali circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile e accumulatori immessi sul mercato nella Comunità. Il campo di applicazione di questa direttiva riguarda tutti i tipi di pile e accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso e dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva stabilisce:

- le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.

La Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, impone il divieto di utilizzare Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, PBB e PBD e nella fabbricazione di alcune tipologie di apparecchi.

La Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva "RAEE") punta alla prevenzione della formazione di questa tipologia di rifiuto e a promuovere il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero. Direttiva anche nota come RAEE, è volta a prevenire e limitare il flusso di rifiuti di apparecchiature destinati alle discariche, attraverso politiche di riutilizzo e riciclaggio degli apparecchi e dei loro componenti. La direttiva applica il concetto della responsabilità estesa del produttore (chi inquina paga). Difatti i produttori avranno l'obbligo di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita. Tale responsabilità finanziaria sarà di tipo individuale per i prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della Direttiva (13 Agosto 2005) e collettiva per i prodotti immessi prima di tale data. Tale direttiva RAEE, in vigore a partire dal 31 dicembre 2006, introduce il principio del "vuoto a rendere" per la spazzatura dei rifiuti elettronici, ossia del ritiro gratuito a parte dell'utente delle vecchie apparecchiature con componentistica elettronica al momento dell'acquisto delle nuove. Inoltre per i produttori, impone l'obbligo di finanziare sistemi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti elettronici pena l'attribuzione di pesanti sanzioni amministrative fino a 100.000 euro.

La Direttiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva 2003/108/CE rivede l'articolo 9 "Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici", della Direttiva 2002/96/CE. La direttiva conferma la responsabilità del produttore per la gestione delle apparecchiature non provenienti dai nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, pur lasciando la possibilità al fabbricante ed all'utilizzatore di concludere accordi stipulando altri metodi di finanziamento. Per i prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005, invece, la proposta rende in parte o in toto, a discrezione degli Stati Membri, responsabile il detentore, quando non vi sia l'acquisto contestuale di un nuovo prodotto equivalente.

La Direttiva 1996/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT). La Direttiva riguarda varie sostanze chimiche che, per la loro tossicità e tendenza al bioaccumulo (cioè all'accumulo nei tessuti di organismi viventi) rappresentano una particolare minaccia per l'ambiente e per la salute umana. La Direttiva intende garantire, all'interno degli Stati membri, lo smaltimento controllato dei PCB, la decontaminazione o lo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o lo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa. In particolare, tutte le imprese impegnate nella decontaminazione e/o nello smaltimento dei PCB, o che utilizzano PCB o apparecchiature contenenti PCB, devono prima ottenere un'autorizzazione. La direttiva fissa inoltre obblighi per la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e per lo smaltimento dei PCB usati, per garantire che queste sostanze siano eliminate completamente. In particolare, gli Stati membri devono adottare e comunicare alla Commissione gli inventari delle apparecchiature di questo tipo contenenti quantitativi di PCB superiori ad un limite specificato. Gli Stati membri devono inoltre adottare e comunicare alla Commissione piani per la decontaminazione e lo smaltimento sicuri delle apparecchiature contenenti PCB e bozze di piani per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario.

La Direttiva 1986/278/CEE del Consiglio concernente "la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", che promuove la corretta utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni agricoli. Secondo quanto previsto dalla norma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva (art. 16).

La Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico prevede all'art. 5, dedicato ai Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, che per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti, tenendo conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 12. Nell'allegato I figurano le prescrizioni dettagliate per l'elaborazione dei piani in questione. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 possono, se è necessario per la loro efficienza, essere elaborati in un contesto regionale con l'opportuna partecipazione di ciascun porto, purché l'esigenza e la disponibilità di impianti di raccolta siano specificate per ogni singolo porto.

La Direttiva 1999/13/CE del Consiglio del 11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti e la Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della Direttiva 99/13/CE.

La Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari e la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Il Regolamento 1774/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

La Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive prevede, all'art. 5, che gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Fissati gli obiettivi e gli elementi minimi del piano, la direttiva stabilisce che il piano di gestione dei rifiuti debba contenere informazioni sufficienti, che consentano all'autorità competente di verificare la capacità dell'operatore di conseguire gli obiettivi e di assolvere agli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa. L'Autorità competente approva il piano di gestione dei rifiuti sulla base di procedure che sono adottate dagli Stati membri e ne controlla l'attuazione.

La Direttiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La direttiva prevede che gli Stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione dei rifiuti d'imballaggio, che in particolare possono consistere in programmi nazionali, e siano incoraggiati a sviluppare sistemi di riutilizzo degli imballaggi. Ai sensi dell'art.14 sui Piani di gestione, conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della Direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. La Direttiva fissa, inoltre, precisi obiettivi quantitativi. Nuovi obiettivi saranno stabiliti dal Consiglio ed il Parlamento, su proposta della Commissione, per il periodo 2009-2014. La direttiva è stata modificata con la Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che stabilisce una serie di criteri per chiarire la definizione del termine «imballaggi». L'allegato I fornisce esempi e sostituisce l'allegato I della Direttiva 1994/62/CE.

La Direttiva 1978/176/CEE del Consiglio relativa ai "rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio", che ha l'obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento generato dai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio. La Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, ha fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

L'ultimo gruppo comprende le norme che disciplinano modalità gestionali e opzioni di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti. Di seguito vengono richiamate alcune norme che hanno attinenza con il Piano di gestione dei rifiuti speciali.

La Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (Direttiva "Discariche") introduce nell'ordinamento comunitario una nuova disciplina in materia di discariche. La Direttiva ha introdotto una serie di novità che da subito producono effetti rilevanti sulle modalità gestionali di sistemi integrati di gestione rifiuti e sulle modalità di realizzazione e gestione della discarica. Essa prevede varie disposizioni dettagliate che le discariche di rifiuti devono rispettare obbligatoriamente. L'obiettivo è quello di prevenire o attenuare gli effetti negativi che possono essere provocati da siti di discarica, quali, ad esempio, l'inquinamento delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo e dell'aria. La proposta specifica le diverse categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e inerti) e si applica a tutte le discariche definite come un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra.

La Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti definisce regole molto rigorose per l'incenerimento e il co-incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Rientra, inoltre, in tale tipologia di norme, che disciplina le operazioni di trattamento dei rifiuti, anche la Direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ("Direttiva IPPC"), basata sull'autorizzazione preliminare di talune attività ad elevato potenziale di inquinamento. Rientrano nel campo di applicazione della direttiva gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani di capacità superiore a tre tonnellate all'ora e gli impianti di eliminazione o di recupero dei rifiuti pericolosi di capacità superiore a dieci tonnellate all'anno. E' importante al riguardo menzionare anche il Regolamento 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio ed armonizza le regole sul *reporting* delle informazioni sugli inquinanti, inclusi i rifiuti, da parte degli Stati membri verso la Commissione.

E', infine, appropriato citare al tre Direttive comunitarie rilevanti ai fini della redazione del Piano, con chiare implicazioni procedurali e metodologiche nel processo di pianificazione e di valutazione ambientale.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

La Direttiva 1985/337/CEE e smi concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

La Direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Il Regolamento 761/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 modificato dal Regolamento 196/2006/CE (EMAS II) sul l'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)".

Il Regolamento 1980/2000/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica" il Regolamento 17 luglio 2000, n. 1980 (sistema Ecolabel).

Regolamento 259/1993/CEE, sulle procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti.

**NORMATIVA NAZIONALE**

La normativa di riferimento, a livello nazionale, in materia di rifiuti, è il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29 aprile 2006 (G. U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96). Il cosiddetto "Testo Unico Ambientale" ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, bonifiche, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, a maggior parte dei provvedimenti del settore.

Il 13 febbraio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo 4/2008 (cd. "Correttivo unificato" pubblicato su S.O. n. 24 alla Guri del 29 gennaio 2008) recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*" che introduce modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti.

Il Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (pubblicato in G.U. 9 aprile 2008 n. 84). In particolare, l'art.6 recante "Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/Ce, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e l'art. 7 recante "Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/Ce, relativa ai veicoli fuori uso".

La disciplina dei rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è suddivisa in sei titoli:

Titolo Primo "Gestione dei rifiuti" (artt. 177-216), che corrisponde al Titolo Primo del D.Lgs. 22/1997 (eccettuato l'art. 17 relativo alle bonifiche) ed è corredato da sei allegati (A - I);

Titolo Secondo "Gestione degli imballaggi" (artt. 217-226), che corrisponde al Titolo Secondo del D.Lgs. 22/1997 ed è corredato due allegati (E - F);

Titolo Terzo "Gestione di particolari categorie di rifiuti" (artt. 227-237), che corrisponde al Titolo Terzo del D.Lgs. 22/1997;

Titolo Quarto "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (art. 238), che corrisponde al Titolo Quarto del D.Lgs. 22/1997;

Titolo Quinto "Bonifica dei siti contaminati" (artt. 239-253), che sostituisce all'art. 17 del d. lgs. n. 22/1997 e l'articolato del D.M. 471/1999 ed è corredato da cinque allegati che sostituiscono gli allegati al D.M. 471/1999;

Titolo Sesto suddiviso in due capi: Capo Primo "Sanzioni" in materia di rifiuti e bonifiche (artt. 254-263), che corrisponde al Titolo Quinto, Capo Primo, del D.Lgs. 22/1997, e Capo Secondo "Disposizioni transitorie e finali" (artt. 264-266), che corrisponde al Titolo V, Capo Secondo, del D.Lgs. 22/1997.

Ai sensi dell'art.177 (*Campo di applicazione*), la parte quarta del decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto, facendo salve, come accennato, le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi da essa dettati, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

In particolare, l'articolo 178 (*Finalità*) stabilisce che:

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata [...] al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Tali finalità sono perseguite effettuando la gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di precauzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Sulla base di tali principi il Decreto individua quali criteri prioritari nella gestione dei rifiuti (art. 179) la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; specificando che nel rispetto di tali misure prioritarie, le misure di rete al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Il Decreto fornisce, all'art.183 (modificato dal recente D.Lgs. 4/2008) le definizioni rilevanti in materia, tra cui quelli di rifiuto, produttore, detentore, gestore, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, stoccaggio, deposito temporaneo, sottoprodotto, materia prima secondaria, combustibile da rifiuti (Cdr), combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q), compost da rifiuti, compost di qualità.

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

- secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).



Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dagli altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

In particolare, l'art.199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina i Piani regionali di gestione dei rifiuti; esso prevede che le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195 (Competenze dello Stato), comma 1, lettera m) (criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali ... con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono in particolare :

- a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
- d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

- e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
- f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);
- g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- h) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, co. 1, lett. p);
- i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
- l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
- m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda rifiuti urbani;
- o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;
- p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. (...)

La disposizione prevede, inoltre, che il piano regionale di gestione dei rifiuti debba essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

Sono fatte salve disposizioni specifiche, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Secondo quanto disposto dal decreto, le regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Nonostante la riorganizzazione operata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., restano in vigore, in alcuni casi con più o meno limitati adattamenti anche a fini di collegamento e coordinamento con le nuove disposizioni le normative di settore di seguito elencate.

Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 - Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Obiettivi del decreto sono:

- ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;
- evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
- determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.



Con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 sono state introdotte nell'ordinamento giuridico nazionale alcune disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Tra le novità, il fatto che i veicoli debbano essere classificati "fuori uso" - e quindi trattati come rifiuti - non solo quando il detentore li consegna (direttamente o tramite un trasportatore autorizzato) a un centro di raccolta, ma anche qualora vengano consegnati al concessionario (o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice).

Il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 ha recepito la direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB-PCT) e allo smaltimento dei PCB usati, alla loro decontaminazione e allo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB ai fini della loro completa eliminazione.

Il Decreto Ministeriale 20 novembre 1997, n. 476 rappresenta ancora il riferimento normativo, a livello nazionale, che regola la gestione di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. L'Italia, infatti, non ha ancora emanato un decreto di recepimento della Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. Il Decreto è entrato in vigore nel mese di gennaio del 1998 e, recependo due direttive comunitarie, detta la disciplina per la commercializzazione di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché di apparecchi contenenti pile ed accumulatori. Il provvedimento coinvolge, quindi, direttamente tanto gli importatori quanto i dettaglianti di pile e di apparecchi contenenti pile.

Il Decreto Legislativo del Governo n° 95 del 27/01/1992 disciplina la eliminazione degli oli usati in attuazione di due direttive comunitarie di settore (75/439/CEE e 87/101/CEE). La gestione dell'olio minerale usato deve rispondere ad alcuni precisi obblighi e divieti di carattere generale dettati per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Con il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 è stata data attuazione alla Direttiva 2002/95/CE ed alla Direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nota come direttiva RAEE - modificata dalla direttiva 2003/108/CE). Il D.Lgs. 151/2005 impone la limitazione e l'eliminazione sul territorio nazionale di alcune sostanze nocive presenti in determinati prodotti. Dal 1° luglio 2006 è proibito l'utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE).

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, disciplina l'utilizzo dei fanghi in agricoltura (modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008 all'art.193 del D.Lgs. 152/2006 in tema di trasporto dei rifiuti).

Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 che dà attuazione alla direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti dalle navi e la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale", disciplinano il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali (art. 208 *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*, art. 232 *Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico* del D.Lgs. 152/2006 e smi).

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, reca il Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. (art. 227 *Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto*, D.Lgs. 152/2006 e smi).

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 dà attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE sull'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 detta il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto (art.227 *Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto*, D.Lgs. 152/2006 e smi).

Il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana. Il provvedimento, in particolare, regola tutte le fasi dell'incenerimento dei rifiuti, dal momento della ricezione nell'impianto fino alla corretta gestione e smaltimento delle sostanze residue, disciplinando:

- i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli stessi impianti;
- i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
- i criteri temporali di adeguamento degli impianti già esistenti alle disposizioni del presente decreto.

Particolare attenzione è stata data alla trasparenza delle informazioni sugli impianti e sui processi autorizzativi. Il provvedimento prevede che i cittadini possano accedere a tutte le informazioni così da essere coinvolti nelle decisioni. Infine, vengono fissati limiti rigorosi per le emissioni in atmosfera e vengono introdotti valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue che derivano dalla depurazione dei gas di scarico degli impianti di incenerimento e coincenerimento, che limiteranno il passaggio delle sostanze inquinanti dall'atmosfera ai corpi idrici;

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che dà attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, stabilisce che le discariche siano classificate in tre categorie (art. 4):

- discarica per rifiuti inerti,
- discarica per rifiuti non pericolosi
- discarica per rifiuti pericolosi.

I rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento (in particolare riciclaggio, trattamento aerobico e anaerobico, recupero di materiali o energia) e ben 14 tipologie di rifiuto, espressamente indicate nell'art. 6, non saranno più ammesse in discarica. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti, il detentore deve presentare la documentazione attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità, previsti nell'art.7, comma 5, e rimandati al decreto di prossima uscita, per la specifica categoria di discarica (art. 11). Oltre alle definizioni e agli obiettivi di riduzione di rifiuti conferiti in discarica, il Decreto Legislativo disciplina le fasi di autorizzazione, costruzione, esercizio, gestione postoperativa, controllo degli impianti ed i piani di chiusura e ripristino ambientale del sito. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (art. 17), il gestore dovrà presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica che, se approvato, dovrà essere completato entro il 16 luglio 2009. Per quanto riguarda i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica è opportuno prendere in considerazione le indicazioni dell'allegato alla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 19 dicembre 2002. La sezione 1 dell'allegato stabilisce la procedura da seguire per determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica; tale procedura comprende una caratterizzazione di base del rifiuto, una verifica di conformità, di competenza del gestore, ed una verifica in loco, spettante al produttore (come definite nella sezione 3 dell'allegato II della direttiva discariche). La sezione 2 fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica (per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi) ed in particolare per i depositi sotterranei (punto 2.5). La sezione 3 elenca i metodi da utilizzare per il campionamento ed analisi in relazione alla caratterizzazione di base e la verifica di conformità dei rifiuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, è prevista l'elaborazione ed approvazione di un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Il DM Ambiente 29 gennaio 2007, detta le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti.

Accanto alla normativa di settore, ulteriori strumenti di politica ambientale risultano di riferimento per la realizzazione del Piano.

La normativa concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, Direttiva 85/337/CEE, recepita in Italia con le seguenti normative: D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349"; D.P.C.M. 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n.349"; D.P. R. 12 aprile 1996, n.354 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"; D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda, come modificata dal recente D.Lgs. 4/2008).

La normativa concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS - Valutazione Ambientale Strategica) recepita in Italia con la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, modificata dal recente D.Lgs. 4/2008).

Il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control).

Il Decreto n. 186 del 5/4/2006 "Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al DM 5 febbraio 1998)

Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 "Attuazione di obblighi comunitari e esecuzione di sentenze della Corte di giustizia UE - Acque - Discariche rifiuti - RAEE - Veicoli fuori uso - Stalcio" (Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 aprile 2008 n. 84)

DM 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione Registro nazionale RAEE - Centro di coordinamento - Comitato d'indirizzo".

DM 25 settembre 2007 "Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151".  
D.Lgs. 8 novembre 2006, n.284 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"  
Comunicato Ministero Ambiente 26 giugno 2006 "Segnalazione di inefficacia di dici assette decreti ministeriali e di interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicati nella Gazzetta ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006".  
DM 02 maggio 2006 :

- "Articolo 184, comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera a della direttiva 75/442/Cee ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE".

- "Articolo 231 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209"  
- "Articolo 189 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Riorganizzazione del catasto dei rifiuti".

- "Articolo 212, comma 23, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti".

- "Articolo 99, comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue".

- "Articolo 195, commi 2, lettera n, e 4 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti".

Legge 16 dicembre 2005 n. 282 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997".

DM 17 novembre 2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate".

Decreto 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

DPR 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

DM 31 luglio 2003, n. 194 "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose".

DM 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

DPCM 24 febbraio 2003 "Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, recante approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003".

DL 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", (contiene l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto). Conv. in Legge 8 agosto 2002, n.178.

DM 5 febbraio 1998 "Individuazione di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Legge 25 gennaio 1994, n. 70 (testo coordinato) "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".

DM 31 ottobre 1991, n. 459 "Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli".

DM 162/2002 in tema di recupero dei rifiuti pericolosi

**NORMATIVA REGIONALE**

La Legge Regionale della Campania n.4 del 28 marzo 2007 recante "Norme di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", in attuazione della sopra richiamata normativa di livello nazionale :

- disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
- individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
- determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 del Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati.

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano, sulla scorta degli analoghi artt. 196, 197 e 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni. Tra le competenze della Regione rientrano, in particolare : la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti; la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi; la regolamentazione delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero; la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

In relazione alle competenze di pianificazione regionale in materia di rifiuti, gli articoli 10 e 11 della Legge Regionale disciplinano rispettivamente, il piano di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il PRGR e il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, il Piano, anche pericolosi. Ai sensi dell'art.10, il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in coerenza con il Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui alla L.R. 16/2004, articolo 13, *stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.* Il Piano, in particolare, stabilisce:

- a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi compatibili;
- d) (...) nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f);
- h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati ulteriori impianti o siti di smaltimento dei rifiuti salvo autonome delibere dei comuni stessi, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h) ;
- i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

- l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche;
- m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 225, co. 6;
- n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- o) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l'analisi socio-economico-territoriale -SWOT- sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall'osservatorio;

Il PRGR stabilisce, inoltre:

- a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti;
- b) la normativa generale;
- g) il programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
- h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all'articolo 11, ove necessario;
- i) il piano regionale delle bonifiche di cui all'articolo 12.

4. La regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la giunta regionale con propri e deliberati aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.

Per quanto attiene al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, l'articolo 11 stabilisce che tale strumento :

- a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- c) detta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- d) stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;
- e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali prevede inoltre:

- a) la normativa di attuazione;
- b) una relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali nonché sugli obiettivi finali del piano;
- c) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità.

Vanno poi tenute in debito conto le Deliberazioni di Giunta Regionale :

> D.G.R. n.628 del 21/04/2005 - Area Generale di Coordinamento N.5 - Ecologia Tutela Ambiente Prot. Civile C.I.A. - Disciplina d'ingresso dei rifiuti recuperabili in Campania - Approvazione schema di Protocollo d'Intesa.

> D.G.R. n.293 del 04/03/2006 - Area Generale di Coordinamento N.5 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Integrazione alla D.G.R. n.628 del 21.04.05 - Disciplina d'ingresso dei rifiuti speciali recuperabili in Campania.